

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio elettorale, 6 luglio 1998, prot. n. 4428/1.5.2

*Lavoratore dipendente – Componente di Ufficio elettorale di sezione – Riposo compensativo.*

*Omissis.*

Con la medesima lettera viene inoltre richiesto di indicare il numero di giorni di riposo compensativo spettanti per legge.

Al riguardo, richiamato l'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 119 del D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 53/1990, (tutte le norme citate sono riportate per esteso nell'attestazione rilasciata dal Comune di ..), si ritiene che, essendo l'orario di lavoro articolato su sei giorni, (almeno così sembra visto che nella lettera viene precisato di aver lavorato anche nella giornata di sabato 13 giugno) il datore di lavoro debba concedere una sola giornata di riposo a compensazione del riposo festivo non fruito.